

## Allegato G – Regolamento condominiale

<b>Studio Notarile</b> <b>LONGHI-MASINI</b> 20121 Milano - Via G. Sacchi 13 Telefoni 87.16.11-89.95.20		N. 24.674 di Rep. N. 8.295 Progr.
DEPOSITO DI DOCUMENTO REPUBBLICA ITALIANA		
L'anno 1969- millenovecentosessantanove- il giorno 19- diciannove- febbraio.-		
In Milano, nell'Ufficio Notarile di via Sacchi 3. Davanti a me Dott. ENRICO MASINI, Notaio in Milano, iscritto presso il locale Collegio Notarile e senza l'assistenza dei testimoni avendo la parte dichiara- to di rinunciarvi.		
E' personalmente comparso il Signor: BERTINETTI ing. FRANCO, nato a Vercelli il quattordi- ci luglio millenovecentoventitre e residente a Ver- celli, via Tripoli 31, ingegnere.-		
Detto comparante, della cui identità personale sono io Notaio certo, mi richiede di depositare nei miei atti il regolamento del Condominio Balbo in Vercelli, via Laviny.		
Il comparante quindi mi esibisce il detto regolamen- to che risulta composto di cinque fogli di carta bol- lata scritti a macchina per <sup>10</sup> /diciannove/ pagine e con annessa tabella dei millesimi.		
Aderendo a tale richiesta, io Notaio ritiro il pre- detto regolamento che, debitamente firmato dalla par- te e da me Notaio, viene allegato al presente atto		

Registrato a  
 Milano  
 Atti Pubblici  
 il 28-8-1969  
 N. 3554  
 Serie G  
 L. 3310-  
 Il Procuratore  
*J. Augusto*

2

sotto la lettera A al fine di registrarlo e rilasciar  
ne copia. 1°/- Si esclude "diciannove" e si sostitu  
sce "venti"- Postilla approvata.- Questo  
atto è stato da me Notaio letto al comparente che  
lo approva e meco sottoscrive dispensandomi dalla  
lettura dell'allegato.

Dattiloscritto  
a sensi di legge da persona di mia fiducia, l'atto  
occupa di un foglio una pagina intera e parte della  
seconda fino a qui.

*Franco Bertinetti*  
*Immobiliare*





3

Allegato A del sito 24674/8295 di rep.

REGOLAMENTO CONDOMINIO DALBO IN VERCELLI - VIA LAVINIA- TITOLO I° -CONTRIBUTO DEI CONDOMINI ALLE SPESE ED AI SERVIZI  
COMUNI.Art.1°) - Quote dei partecipanti.

Tutti i condomini devono concorrere nelle spese necessarie per la conservazione ed il buon godimento delle parti comuni e per la prestazione dei relativi servizi, in ragione delle rispettive aliquote espresse in millesimi nella tabella (col.A) per la ripartizione delle spese comuni, allegata al presente regolamento.

Art.2°) - Valori delle quote di proprietà.

I valori proporzionali delle singole proprietà costituenti il condominio sono indicati nella colonna A della tabella allegata. Nessun Condomino potrà rinunciare né ai suoi diritti di comproprietà sulle cose comuni, né a quelle di particolare sua proprietà, né all'uso di uno o di tutti i servizi comuni allo scopo di essere esonerato dai relativi contributi a suo carico in virtù delle norme del presente regolamento o per legge.

Art.3°) - Spese inerenti alle parti comuni e spese generali di amministrazione.

Le spese per le riparazioni, la manutenzione, la riparazione del tetto, dei muri maestri e delle altre


- 2 -

parti comuni a tutti i comproprietari del caso, riato  
salvo le speciali disposizioni di cui infra, come pu-  
re per le spese generali di amministrazione, compre-  
sa l'eventuale retribuzione dell'Amministratore, so-  
no ripartite in proporzione dei valori delle rispet-  
tive proprietà, quali risultano espresse in millesi-  
mi nella colonna "A" della tabella di riparto.

Art. 4°) - Spese per illuminazione e manutenzione sca-  
le ed altri locali comuni.

Le spese per l'illuminazione, manutenzione, pulizia  
della scala e degli altri locali comuni, compreso  
l'ingresso, verranno ripartite secondo i millesimi  
indicati nella colonna B della tabella di riparto;  
così pure le spese per la manutenzione e rifacimento,  
riparazione della scala e parti ad essa inerenti e  
cioè dei muri che la circoscrivono, delle strutture  
che la sorreggono, delle finestre, ringhiere, passa-  
mani ecc., in qualunque punto dette opere siano ese-  
guite, sono ripartite fra i condomini secondo le a-  
liquote riportate nella colonna B della tabella di  
riparto.

I condomini non possono opporsi all'assunzione di  
personale per la pulizia e sono tenuti a concorrere  
nella relativa spesa secondo i millesimi stabiliti  
nella colonna B. - Per l'interrato si dovrà osservare



- 3 -

la ripartizione stabilita nella colonna "C".

Le spese di ascensore, sia per quanto riguarda il consumo energia, sia per quanto riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria e la ricostruzione, si ripartiscono fra i condomini utenti con il criterio e le aliquote previste dalla colonna "E" della tabella di riparto.- L'ascensore dovrà essere a funzionamento libero e senza apposizioni di serrature.-

Art.6°) - Spese di fognatura.

Le spese per la manutenzione della rete di fognatura e di ciascuna condotta verticale di scarico delle acque e delle materie di rifiuto, vengono ripartite separatamente per ciascuna colonna fra tutti i condomini utenti, in proporzione del numero delle bocche di immissione delle condotte principali.(colonna D della tabella di riparto) a prescindere da ogni relazione tra il punto di immissione di ciascuna unità ed il punto ove viene effettuata la riparazione.

Le unità che immettono nella condotta comune orizzontale parteciperanno nella suddetta proporzione soltanto alle spese di manutenzione della condotta stessa.Le spese per la ricostruzione della rete della fognatura sono ripartite fra tutti i condomini utenti in proporzione del valore di cui alla colonna "A" della tabella di riparto.

- 4 -

6

Art. 7°) - Spese per intercapedini e griglie.

Per le spese per le riparazioni, manutenzione, ricostruzione delle intercapedini e relativi muri che le determinano, nonché degli eventuali contributi comunali, si applicano le norme del codice civile.

Art. 8°) - Riscaldamento.

Il riscaldamento è centrale ed obbligatorio. Con il consenso della maggioranza dei condomini l'amministratore a seconda delle condizioni climatiche darà inizio in autunno all'accensione ed in primavera allo spegnimento della caldaia.

Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di riscaldamento centrale sono ripartite in ragione della cubatura goduta da ogni singolo utente.

L'impianto di riscaldamento usufruirà di una caldaia centrale a funzionamento ad acqua calda con bruciatore di nafta automatico. Ogni unità immobiliare sarà collegata con la caldaia a mezzo di tubazione propria intercettabile a mezzo di saracinesca elettrocomandata da un termostato ambiente posto nell'interno dell'appartamento interessato.

Nel periodo in cui il riscaldamento funziona, la caldaia a funzionamento automatico resterà sempre accesa e ogni condomino avrà la possibilità di usufruire del

*Franco Bertinetti*

*Franco Bertinetti*



- 5 -

7

riscaldamento o meno col semplice regolaggio del termostato di ambiente.

Il tempo in cui la saracinesca che regola l'immissione ed il passaggio dell'acqua calda resta aperta viene registrato da un apposito contatore orario ed il pagamento del riscaldamento sarà ovviamente proporzionato alle ore di apertura di questa saracinesca oltre che al volume riscaldato. Per l'esercizio si stabilisce che una quota fissa annua obbligatoria pari ad  $\frac{1}{3}$  della spesa totale dovrà essere versata dai condomini in proporzione alla cubatura. A questa spesa si aggiungerà la quota che verrà registrata (come detto sopra) dai contatori, quota che potrà variare da zero al massimo a seconda dell'uso che viene fatto del riscaldamento.

Il calcolo della suddivisione delle spese di esercizio verrà impostato tenendo conto di quanto premesso e col sistema pratico indicato nell'articolo a pag. 14 pubblicato sulla rivista JUCKER-confort n.18 anno 1968.- In detto articolo è pure esemplificato un caso analogo a quello del condominio Balbo.

Al collaudo verrà verificato che, quando l'impianto funziona nella sua totalità e a regime continuo, ogni vano riscaldato sia alla stessa temperatura di tutti gli altri.

- 6 -

Equilibrata e fissata questa situazione verranno rilevati e registrati i dati di tutti i radiatori collegati. L'aumento di elemento nell'interno dei locali ed ogni variazione della situazione di fatto posteriore al rilevamento, dovrà essere autorizzato, su richiesta del singolo, dall'assemblea che, con la maggioranza di cui al 5° comma dell'art. 1136 del Codice Civile, stabilirà altresì la quota di aumento da attribuirsi al richiedente in conseguenza della variazione avvenuta.

Nessuna diminuzione sarà consentita.

Art. 9°) - Spese per lastrici solari (terrazzi) e parapetti.

Le spese per la riparazione e la ricostruzione dei lastrici solari sono ripartite a sensi di legge con l'eccezione che l'utente del lastrico dovrà contribuire per 1/4 alle spese di ricostruzione e manutenzione dello stesso.

I parapetti di perimetro sono a carico di tutti i condomini secondo lo stesso criterio dei lastrici e sempre con l'eccezione che l'utente contribuirà con 1/4 della spesa.

I parapetti o cancellate o altre spese che servono per la divisione dei lastrici solari sono a carico dei rispettivi utenti dei lastrici stessi in propor-

*Franco Resti netti*

*Immobiliare*

*art 1126 del C.Civile*



- 7 -

9

zione della superficie assegnata a ciascuno di essi.  
Viene altresì specificato che le spese di riparazio-  
ne o ricostruzione delle strutture sorreggenti il la-  
strico sono ripartite fra tutti i condomini nessuno  
escluso in proporzione dei valori di proprietà (co-  
lonna "A" millesimi 1.000).-

Art. 10°) - Assicurazione

Il fabbricato dovrà essere assicurato, a cura dello  
Amministratore, contro i danni dell'incendio, del ful-  
mine, dello scoppio del gas ed apparecchi a vapore  
e contro la responsabilità civile per danni ai terzi.  
Nel caso di incendio, ove l'indennità riscossa sia  
inferiore alla somma occorrente per la ricostruzione,  
tutti i condomini dovranno concorrere secondo il va-  
lore delle rispettive proprietà (risultante dalla  
colonna A della tabella di riparto) ad integrare la  
spesa occorrente per il ripristino delle cose comuni  
che fossero state danneggiate. Quando l'assicurazio-  
ne sopra simultaneamente e complessivamente il rischio  
della cose comuni e particolari, un perito scelto dal-  
l'assemblea, determinerà il danno subito dalle cose  
comuni e quello subito dalle cose assicurate di pro-  
prietà singola al fine di ripartire proporzionalmen-  
te fra la comunione e la proprietà singola le inden-  
nità e la misura dei contributi nell'integrazione del-

10

la stessa.

L'eventuale eccedenza della indennità relativa alle cose comuni, sarà distribuita fra i partecipanti, secondo il valore delle loro rispettive proprietà, conforma A della tabella di riparto.

Art. 11°) - Obblighi del condomino.

Il condomino deve notificare all'Amministratore il proprio domicilio, in difetto di che si intenderà domiciliato, agli effetti del presente regolamento, presso la Cancelleria della Pretura di Vercelli. In caso di trasferimento di proprietà, oltre agli obblighi che gli derivano dall'art.63, 2° comma, delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, egli è tenuto:

- a) a comunicare all'Amministratore le generalità del nuovo proprietario;
- b) a far conoscere al nuovo proprietario il contenuto del presente regolamento;
- c) a cedere al nuovo proprietario la sua quota di comproprietà dei fondi di riserva per le spese straordinarie, ammortamento degli impianti ecc.
- d) in caso di frazionamento di unità immobiliare a determinare, d'accordo con gli altri interessati, le quote di valore e di contributo spettante ad ogni parte distintamente assegnata. Solo con il compimento

*Francesco Bertinetti*  
*Amministratore*



- 9 -

11

delle suddette formalità, il condomino trasferente sarà liberato da ogni suo obbligo (contributi compresi) per l'avvenire in confronto dell'amministrazione per le unità alienate.

A ciascuno degli aventi diritto sulle distinte parti di unità immobiliari frazionata potrà essere dall'amministratore richiesto il pagamento della intera quota dovuta per le unità stesso.

Art. 12°) - Obblighi particolari del condomino

Lo stabile non potrà più essere sopraelevato tranne che non sussista l'accordo unanime ed in tale ipotesi la sopraelevazione spetta ai condomini in rapporto dei millesimi stabiliti dalla tabella "A"

Dopo le ore 24 sino alle ore 8 del mattino non saranno permessi rumori tranne quelli strettamente necessari alla vita familiare, e così pure dalle 12.30 alle 14.\*

Negli alloggi (che potranno pure essere adibiti ad uffici) non potranno essere esercitate attività molestose o rumorose e le parti esterne degli alloggi dovranno rimanere in conformità del disegno e della costruzione. Sarà tuttavia permesso esporre insegne anche luminose sulla facciata limitatamente alla porzione della stessa corrispondente alla proprietà intera, sempre che dette insegne non arrechino distur-

- 10 -

bo agli altri condomini.\*

E' proibito scopare fuori dai balconi, vuoi che gli stessi siano verso la pubblica via o verso il cortile o verso il passaggio carrajo. E' permesso tenere vasi di fiori sempre che i vasi stessi siano muniti di sottovaso e l'acqua non coli lungo le pareti e sui balconi inferiori.- Sia la porta di ingresso come il portone carrajo dovranno essere chiusi a chiave dalle ore 20 alle ore 8, mentre nelle altre ore dovranno rimanere aperte.

Gli alloggi non potranno essere adibiti ad ambulatori o studi per specialità malattie polmonari e simili di carattere infettivo, a meno che abbiano un accesso proprio ai locali, nè potranno esercitarsi laboratori chimici od altri laboratori rumorosi, odorosi e pericolosi agli altri condomini. L'interrato deve essere tenuto sgombro e non è concessa la sosta nell'interrato comune per persone e cose se non per il tempo necessario per il transito e per lo scarico degli automezzi. Non è permesso che nell'interrato giochino o sostino bambini e siano lasciate biciclette appoggiate ai garage ed ai muri. E' vietato il lavaggio delle macchine. Nelle proprietà comuni non potranno essere collocati vasi di fiori, biciclette ed altri ingombri. I ripostigli M-N-O nell'interrato,

2

Giuseppe Bertinetti

Allegato

ascensore dovrà essere unicamente adibito a trasportare  
o persone e bagagli di piccolo ingombro.

- TITOLO II° -

AMMINISTRAZIONE DEL CONDOMINIO.-

Art. 13°) - Rappresentanza ed amministrazione.-

Gli organi di rappresentanza ed amministrazione del  
Condominio sono: l'Amministratore, il Consiglio dei  
Condomini, l'Assemblea.- -.

Art. 14°) - Dell'Amministratore.-

L'Amministratore dura in carica un anno ma rimarrà  
in funzione per le pratiche di ordinaria amministra-  
zione fino a quando il nuovo amministratore non pren-  
derà possesso della carica.- L'amministratore dimis-  
sionario, revocato o cessante, ha l'obbligo di rende-  
re conto della sua gestione e deve in ogni caso con-  
segnare al successore ed in sua mancanza al Consiglio  
dei Condomini, tutti i documenti o gli atti di ammini-  
strazione, entro 15 giorni dalla partecipazione del-  
le dimissioni o della revoca o della cessazione, indi-  
pendentemente da ogni eventuale contestazione in corso  
con il condominio.

Art. 15°) - Attribuzioni dell'Amministratore.-

L'Amministratore compila il preventivo delle spese  
occorrenti durante l'anno ed il progetto di riparti-  
zione fra i condomini in base ai criteri stabiliti

dal presente regolamento.- Tale progetto è sottoposto all'esame dell'Assemblea dei condomini, entro venti giorni dall'approvazione da parte di essa, ciascun condomino è tenuto a versare la sua quota anticipata di contributo, destinata a costituire il fondo per le spese di ordinaria gestione, secondo le modalità stabilite dalla Assemblea stessa e salvo diverse disposizioni da essa adottate.-

L'Amministratore compila pure il rendiconto (annuale) con lo stato di riparto, dal quale risulta la rimanenza a credito od a debito di ciascun condomino: rendiconto e stato di riparto saranno egualmente sottoposti all'assemblea per l'approvazione, conseguita la quale i singoli condomini saranno tenuti a versare immediatamente la somma ancora dovuta.

Le rimanenze a credito saranno portate a nuovo nell'esercizio successivo a diminuzione della quota di anticipo. Nessun condomino può esimersi dall'obbligo del pagamento dei contributi di cui sopra adducendo diritti o pretese creditorie nei confronti dell'Amministrazione, che, se pure fondate, non siano state riconosciute dall'Assemblea nel bilancio approvato o da approvare e dall'Autorità Giudiziaria.-

L'Amministratore potrà ordinare, con il parere favorevole dei condomini, lavori e spese non previsti nel

- 13 -

15

bilancio preventivo che siano necessari, purchè contenuti nel limite massimo di lire 300.000.-

Sempre sentito il Consiglio dei condomini potrà ordinare lavori e spese necessarie ad urgenti che superino tale limite purchè immediatamente convochi l'Assemblea per ottenere la ratifica. L'Amministratore invece <sup>non</sup> potrà eseguire spese valuttuarie per qualsiasi valore senza previa approvazione dell'Assemblea.-

Art. 16°) - Riparazioni necessarie - carenza dell'Amministratore.)

Qualora l'Amministratore rifiuti di eseguire a richiesta di un condomino riparazioni ritenute da questo necessarie e qualora non provveda entro 20 giorni dalla richiesta, il condomino può esigere la convocazione dell'Assemblea per ottenere una decisione della maggioranza in merito all'esecuzione delle riparazioni. Qualora l'Assemblea non ravvisi la necessità delle riparazioni, il condomino istante sarà tenuto a rifondere all'Amministrazione le spese tutte incontrate per la convocazione dell'Assemblea.-

Art. 17°) - Ispezione e lavori nella proprietà singola.-

Ciascun condomino, a richiesta dell'Amministratore, e previo congruo avviso, deve consentire che nello interno dei locali, di sua proprietà, si proceda, con i dovuti riguardi, all'ispezione ed ai lavori che si

16

- 14 -

dovessero eseguire sulle parti comuni dell'edificio, nell'interesse della comunione e dei singoli condomini e salvo il diritto alla refusione dei danni; i condomini, prima di intraprendere nei locali di loro proprietà l'esecuzione di opere e lavori che possano interessare la stabilità e la estetica dell'edificio o di parte di esso, devono avvertire l'Amministratore. Qualora l'Amministratore si opponga, la decisione sarà rimessa all'Assemblea da radunarsi all'uo po dall'amministratore entro e non oltre i venti giorni dalla comunicazione del divieto del condomino. Trascorso tale termine senza che l'Assemblea abbia provveduto, il condomino potrà senz'altro eseguire i lavori progettati sotto la sua responsabilità.

Ciascun condomino è tenuto ad eseguire nei locali ed alle cose di sua proprietà quelle riparazioni la cui omissione possa danneggiare gli altri condomini e compromettere la stabilità, uniformità esterna ed il decoro dell'edificio. I condomini degli appartamenti situati all'ultimo piano sono tenuti del pari a concedere il libero passaggio al tetto, ai lastri solari, agli impianti distributori d'acqua quando altrimenti non si possa agevolmente accedervi, per la esecuzione dei lavori che interessano le parti comuni ed i singoli.

Art. 18°) - Chiusura dell'esercizio finanziario e liquidazione delle quote.-

L'esercizio finanziario si chiude ogni anno il trenta maggio. Le somme risultanti a debito dei singoli condomini non versate entro i quindici giorni dalla comunicazione dell'Amministratore saranno aumentate da una sanzione pecuniaria pari all'un per cento della somma dovuta per ogni settimana di ritardo nel pagamento, con il massimo di lire 10.000.-

Il ricavato dell'applicazione di tale sanzione sarà devoluto al fondo per le spese inerenti alle parti comuni e spese generali di Amministrazione. (art.3)!

In caso di ritardo nel pagamento dei contributi protrattosi per un semestre, L'Amministratore ha facoltà, dopo quindici giorni dalla richiesta fatta a mezzo di lettera raccomandata, di procedere giudizialmente contro il condomino inadempiente e di sospendere frattanto allo stesso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato!

Art.19°) - Consiglio dei Condomini

Il Consiglio dei condomini è composto da tre proprietari eletti dall'Assemblea e dura in carica un anno.-  
Esso è l'organo consultivo dell'Assemblea che lo convocherà almeno ogni tre mesi. Il Consiglio dei Condomini deve anche esercitare il controllo amministra-

18

tivo, tecnico e contabile sulla gestione del condominio e riferirne all'Assemblea con motivata relazione. Esso sostituisce l'Amministratore in caso di assenza temporanea.

Art. 20°) - Assemblea, convocazione.-

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria non oltre i sessanta giorni dalla chiusura dell'anno finanziario ed in via straordinaria quando l'Amministratore lo reputi necessario e ne abbia avuta richiesta scritta e motivata da almeno due condomini che rappresentino un sesto almeno del valore dell'edificio.

L'Assemblea è convocata, a cura dell'Amministratore, mediante avviso individuale da inviarsi al proprietario (ed all'affittuario nel caso previsto dall'art. 67 delle disposizioni di attuazione), per lettera raccomandata a mezzo posta o a mano, all'indirizzo di cui al precedente art. 13, almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso dovrà contenere: l'indicazione del luogo, giorno ed ora della adunanza; l'ordine del giorno, nonché l'indicazione del luogo, giorno ed ora in cui si troveranno depositati per la revisione degli interessati le copie del rendiconto, del riparto spese e del preventivo, nonché della data dell'adunanza in 28 convocazione fissata a norma dell'art. 1136

- 17 -

19

C.C.- In mancanza dell'Amministratore, l'Assemblea può essere convocata da ogni condomino ed altresì ad iniziativa del presidente dell'Associazione Provinciale dei Proprietari dei Fabbricati.

Art. 21°) - Diritto di voto e delega.-

Ogni condomino ha diritto a farsi rappresentare nell'Assemblea da altra persona anche estranea al condominio, con delega scritta sia pure in calce all'avviso di convocazione. I singoli condomini devono astenersi dal partecipare a deliberazioni che abbiano per oggetto cose e servizi a cui non abbiano interesse o che riguardino rapporti di fornitura e lavoro tra essi ed il condominio. La validità della costituzione dell'Assemblea si accorta al principio dell'assiduità ed è efficace per tutta la durata. La validità delle deliberazioni, agli effetti della maggioranza della legge richiesta, va considerata in relazione al numero ed al valore delle sole unità interessate alla deliberazione.

Art. 22°) - Verbale dell'Assemblea.-

Delle deliberazioni dell'Assemblea si redige, a cura del Segretario, processo verbale da firmarsi seduta stanca dal Presidente e dal Segretario e possibilmente da tutti gli intervenuti.-

Il verbale deve contenere:

20

- a) l'indicazione del luogo, la data dell'adunanza e l'ordine del giorno;
- b) il numero dei presenti di fatto e per delega in confronto del numero totale dei partecipanti al condominio;
- c) il cognome e nome dei condomini intervenuti o rappresentati, con la indicazione del valore delle rispettive quote di proprietà;
- d) le indicazioni del Presidente e del Segretario e la constatazione della regolarità dell'Assemblea;
- e) un sommario resoconto della discussione ed il testo delle deliberazioni prese, con l'indicazione della maggioranza ottenuta da ciascuna;
- f) qualunque dichiarazione di cui si chiede l'inserzione.

Il verbale dovrà essere, entro tre giorni trascritto su apposito registro da conservarsi dall'Amministratore. Detto verbale dovrà essere firmato dal Presidente dell'Assemblea e dall'Amministratore.

Le deliberazioni concernenti il regolamento e le sue modifiche, nonché la nomina e la cessazione per qualunque causa dell'Amministratore dall'Ufficio, sono notate nell'apposito registro tenuto dal condomino che sarà designato dall'Assemblea. Copia conforme al verbale deve essere rilasciata dall'Amministratore

al condomino che la richieda entro cinque giorni dalla domanda a spese del richiedente.

Art. 23°) - Comunicazione delle deliberazioni ai Condomini assenti.-

A tutti gli effetti di legge, l'Amministratore provvederà ad inviare ai condomini assenti, entro dieci giorni dalla data dell'Assemblea, un estratto del verbale a mezzo di lettera raccomandata. Tale comunicazione, come tutte le altre da effettuarsi ai condomini assenti, a norma del presente regolamento o delle disposizioni di legge, sarà effettuata a spese degli stessi.-

A carico dei condomini assenti saranno poste le spese che si dovessero incontrare per la convocazione di altra assemblea resasi necessaria per la disorzione di assemblea precedente. Per le infrazioni alle norme del presente regolamento, l'assemblea, di volta in volta, potrà applicare una penale di lire 100 salvo ben inteso l'eventuale risarcimento del danno ed impregnato ogni diritto del condomino e dei singoli. Il ricavo della penale sarà devoluto uniformemente al disposto dell'art. 18 secondo comma del presente regolamento.

Letto, confermato e sottoscritto

1) Si aggiunge: "pur facendo parte degli enti comuni,

22

sono riservati in esclusivo uso e godimento perpe-  
tuo ai condomini Bertinetti Ing.Franco e Restano  
Carla". Postilla approvata.

Milano, il 19 febbraio 1969.

*Francesco Bertinetti*

*Amministratore*



REGOLAMENTO DEI CONCORSI MILITARI A VERCELLI

**TABLELLA dei MILLESIMI**

Colonna - A B C D E

piano		No	Mill. Prop.	Mill. pendenza illumin. scala e Asc.	Mill. pulzato locale interrato	Mill. piscina	Mill. Assegni
1°	Alloggio di n° 2 vani	19	47	92	12	39	95
	Alloggio di n° 4 vani	18	63	123	15	62	127
2°	Alloggio di n° 3 vani	16	44	73	11	54	76
	" " 5 vani	15	87	145	22	105	150
3°	Alloggio di n° 3 vani	14	44	66	11	54	69
	" " 5 "	13	87	133	22	105	137
4°	Alloggio di n° 3 vani	12	44	61	11	54	64
	" " 5 vani	11	87	120	22	105	121
5°	Ufficio di n° 3 vani	10	36	44	9	42	46
	" " 3 "	9	36	44	9	42	46
	" " 4 "	8	53	63	13	66	66
terreno	Negozio	7	50	5	6	34	-
	"	6	49	5	6	38	-
	"	5	59	5	7	47	-
	"	4	48	5	6	31	-
	"	3	41	4	5	29	-
	"	2	70	7	8	65	-
	"	1	41	4	5	28	-
terreno sotto strada	autorimessa	A	5	-	80	-	-
	autorimessa	B	5	-	80	-	-
	autorimessa	C	5	-	80	-	-
terreno sotto strada	autorimessa	D	1000	1000	80	1000	1000
	"	E	-	-	80	-	-
	"	F	-	-	80	-	-
	"	G	-	-	80	-	-
	"	H	-	-	80	-	-
	"	I	-	-	80	-	-
					80	-	-
			1000				